



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Mod. D
Atto che non
comporta impegno
di spesa

Am. b. Louibè (A.L.)

Seduta del 31 FEB. 2011

Deliberazione n. 12

OGGETTO:

Atto di indirizzo per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche della Regione Molise disponibili per il privato esercizio.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 31 FEB. 2011 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- | | | |
|---------------|----------------|------------|
| 1) IORIO | Angelo Michele | PRESIDENTE |
| 2) CAVALIERE | Nicola | ASSESSORE |
| 3) DI SANDRO | Filoteo | “ |
| 4) FUSCO | Angiolina | “ |
| 5) MARINELLI | Franco Giorgio | “ |
| 6) MUCCILLI | Salvatore | “ |
| 7) VELARDI | Luigi | “ |
| 8) VITAGLIANO | Gianfranco | “ |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	

Atto da pubblicare

Integralmente	<input checked="" type="checkbox"/>
Per estratto	<input type="checkbox"/>
Su sito Web	<input checked="" type="checkbox"/>

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
 Servizio Programmazione e Assistenza farmaceutica
 Dr. Antonella Lavallo
Antonella Lavallo
 Dott.ssa Antonella Lavallo

SEGRETARIO: Laura de SANTIS

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):

Campobasso, 21 dicembre 2010

Il Responsabile del Servizio Programmazione e Assistenza farmaceutica
Santoro

Il Direttore Generale
(Art 2 comma 1 lett. a) DGR 256/07)
Cognome Nome
Roberto Fagnano

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Il Responsabile del Servizio Programmazione e Assistenza farmaceutica
Cognome Nome
Antonella Lavallo

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA del Presidente

UNANIME DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all' art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare l'«Atto di indirizzo per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche della Regione Molise disponibili per il privato esercizio», sub allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si compone di n. 7 (sette) Capi e n. ~~21~~(~~ventuno~~) articoli.
25(venticinque) articoli.



ALLEGATI ATTI
IL SEGRETARIO
[Handwritten signature]

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Oggetto: *Atto di indirizzo per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche della Regione Molise disponibili per il privato esercizio.*

PREMESSO che:

La normativa nazionale inerente la regolamentazione del <<*sistema farmacia*>> sotto il profilo programmatico e gestionale è caratterizzata da una disorganica stratificazione determinata da un secolo di legislazione volta a disciplinare i singoli istituti e non già a codificare il detto sistema. Appare, così, necessario definire e standardizzare gli istituti e le procedure diretti a garantire un capillare ed efficiente *servizio di assistenza farmaceutica* sul territorio regionale, tenuto conto della rilevanza socio-sanitaria del servizio medesimo.

In applicazione della normativa nazionale e regionale di settore il presente <<*Atto di indirizzo per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche della regione molise disponibili per il privato esercizio*>> è stato, quindi, concepito con la finalità di standardizzare alcuni dei procedimenti amministrativi diretti alla gestione del *servizio di assistenza farmaceutica* nel territorio regionale.

Nel provvedimento sono illustrati e regolamentati gli istituti che attengono al profilo della programmazione territoriale del *servizio di assistenza farmaceutica* e alla assegnazione delle sedi farmaceutiche ossia: il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie, il procedimento di ricognizione delle sedi farmaceutiche, la procedura concorsuale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, il procedimento di assegnazione delle sedi farmaceutiche, l'istituzione dei dispensari farmaceutici ed, infine, l'assegnazione delle sedi farmaceutiche oggetto di decentramento *ex art. 5 della 362/91*. Per ognuno dei procedimenti amministrativi sin qui indicati sono illustrate le fasi *endo-procedimentali* e i rispettivi organi istituzionalmente preposti.

Nell'ambito del processo ricognitivo diretto alla definizione del presente atto di indirizzo è stata, inoltre, colta l'occasione per assumere una ben precisa interpretazione di alcune norme nazionali di settore che in questi anni hanno generato dubbi in ordine alla loro applicazione e stimolato una costante e, non di rado, divergente giurisprudenza, stante la loro disorganica stratificazione. Ciò al fine di offrire agli organi istituzionalmente coinvolti, a più livelli e gradi, nella programmazione, gestione e vigilanza del *servizio di assistenza farmaceutica* una maggiore snellezza e trasparenza dell'azione amministrativa.



In particolare, riguardo alla disposizione nazionale di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 389/99 << *Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali*>> secondo cui “*le sedi farmaceutiche eventualmente rese disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso*” viene chiarito che la norma deve essere intesa nel senso che le sedi farmaceutiche messe a concorso e rese disponibili per rinuncia o decadenza dell'assegnatario ex art. 2, comma 2, legge 389/99 sono conferite scorrendo l'ordine della graduatoria agli altri candidati idonei, non assegnatari, che le abbiano prescelte. Il criterio di individuazione dei candidati è stato, pertanto, esclusivamente quello di interpellare “ *i farmacisti idonei non assegnatari*” in quanto, è parso come quello più conforme al dettato dell'art. 2, comma 2.

Ed invero, la norma nazionale parla genericamente di “*altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie*” inducendo in tal modo l'interprete a ritenere che tutti i candidati/farmacisti idonei e non assegnatari debbano essere interpellati per l'assegnazione della singola sede farmaceutica resasi disponibile e, pertanto, anche coloro che non si siano resi disponibili per l'assegnazione di altra sede messa a concorso, perché appunto non assegnatari.

Ancora, nell'ambito della procedura dell'assegnazione delle sedi farmaceutiche del territorio regionale, si è provveduto ad armonizzare la legislazione nazionale inerente la validità della graduatoria regionale dei farmacisti idonei - art. 48, comma 29, della legge n. 326 del 24.11.2003 -, con quella inerente la procedura concorsuale e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche – legge n. 389 del 28.10.1999 – standardizzando le modalità e i criteri di assegnazione delle sedi farmaceutiche non messe a concorso e rese disponibili per il privato esercizio a seguito dell'indizione della procedura concorsuale e nel quadriennio di validità della relativa graduatoria regionale dei farmacisti idonei.

A tal proposito, si dispone che tali sedi, ascrivibili alle *sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione quali risultano a seguito della revisione della Pianta Organica delle farmacie dei comuni della Regione* e le *sedi farmaceutiche vacanti quali risultano a seguito della ricognizione effettuata da parte dell'Amministrazione Regionale*, siano assegnate utilizzando la graduatoria regionale dei farmacisti idonei vigente, interpellando i candidati utilmente graduati ai quali non sia stata assegnata alcuna delle farmacie messe a concorso.

Il criterio prescelto è parso quello più compatibile con la *ratio* della normativa nazionale di settore e con i principi di efficacia ed efficienza dell'operato della Pubblica Amministrazione atteso che, indire un bando di concorso ogni qualvolta dovesse rendersi vacante una sede farmaceutica, comporterebbe per l'amministrazione regionale ingiustificabili oneri organizzativi ed economici.



Sempre nell'ambito del procedimento di assegnazione delle sedi farmaceutiche, sono precisati alcuni momenti della fase *endo-procedimentale* dell'interpello dei farmacisti al fine di garantire un efficiente ed agevole espletamento della procedura.

La stessa prevede, infatti, che in caso di lettera raccomandata non consegnata per assenza del destinatario/farmacista, si presume la conoscenza della stessa da parte del destinatario/farmacista dal momento del rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale. L'avviso di giacenza costituisce, in tal modo, prova dell'arrivo della comunicazione all'indirizzo del destinatario ed è idoneo ad assicurare l'appartenenza dell'atto alla sfera di dominio del destinatario.

Viene precisato, inoltre, che la Regione può adottare il provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica anche nel caso in cui non sia stata corrisposta l'indennità di avviamento *ex* articolo 110 TULS, in quanto non ancora determinata, purchè il candidato/farmacista dichiarerà di voler provvedere in tal senso e di aver preso gli opportuni contatti con l'Azienda Sanitaria Regionale. Tale scelta è stata supportata dalla interpretazione di alcune norme nazionali di settore quali la disposizione di cui all'art. 9 D.P.R. n. 1275/1971 secondo cui: << (...) *l'assegnatario della farmacia deve dimostrare di aver provveduto (...) al pagamento dell'indennità di avviamento, di cui agli artt. 110 TULS delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (...) o di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del suddetto adempimento*>> e l'articolo 110 TULS R.D. n. 1265/1934 secondo cui: << *l'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia (...)>>. Dalla normativa citata si evince, infatti, che la mancata corresponsione dell'indennità di avviamento non incide sull'adozione del provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica ma, tutt' al più, sul successivo atto di autorizzazione all'esercizio di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale.*

Inoltre, non si può prescindere dal fatto che il provvedimento di assegnazione di una sede farmaceutica rappresenti l'atto conclusivo del procedimento concorsuale volto, per l'appunto, ad assegnare le sedi farmaceutiche ai farmacisti utilmente collocati in graduatoria: esso è un atto dovuto rispetto al quale i farmacisti in graduatoria vantano una posizione di interesse.



Si è provveduto, ancora, a regolamentare il processo ricognitivo delle sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio quale procedimento tecnico-amministrativo diretto ad individuare le sedi farmaceutiche della regione rese *vacanti* a seguito di rinuncia/decadenza del precedente titolare. Accanto al procedimento di revisione della Pianta Organica delle farmacie detto processo ricognitivo rappresenta un momento di programmazione del *servizio di assistenza farmaceutica* in quanto diretto a definire la realtà delle farmacie del territorio regionale prive di un titolare farmacista e, quindi, disponibili per l'assegnazione.

Infine, è stato standardizzato l'istituto del decentramento *ex art. 5* della L. 362/91 conferendo carattere generale e astratto ai criteri e alle fasi procedurali mutuata dalla pratica amministrativa del *servizio di programmazione e assistenza farmaceutica* inerente, appunto, l'assegnazione delle farmacie decentrate di un determinato territorio comunale ai farmacisti interessati e utilmente collocati in graduatoria.

RICHIAMATE le deliberazioni di questa Giunta:

- del 26 gennaio 2007, n. 89, <<Atto di indirizzo per l'attuazione dell'art. 5 della legge n. 362/91, recante disposizioni in materia di decentramento delle farmacie>>;
- del 4 dicembre 2009, n. 1171, concernente la <<Disciplina per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche della Regione Molise disponibili per il privato esercizio>>;
- del 28 dicembre 2009, n. 1283 avente ad oggetto <<Atto di ricognizione delle sedi farmaceutiche vacanti e disponibili per il privato esercizio della Regione Molise>>;
- del 22 febbraio 2010, n. 113 concernente le <<Linee guida per il conferimento delle sedi farmaceutiche della Regione Molise disponibili per il privato esercizio>>;

VISTA la determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio di Programmazione e Assistenza Farmaceutica-Direzione Generale V-Politiche per la Salute e Assistenza Socio-Sanitaria del 19 febbraio 2008, n. 1, ad oggetto <<Concorso pubblico, per titoli ed esame, per il conferimento di sedi farmaceutiche indetto con deliberazione di Giunta Regionale del 22 febbraio 2005, n. 126. Procedimento per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti nella Regione Molise>>;

RITENUTO, pertanto, di approvare l' <<Atto di indirizzo per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche della Regione Molise disponibili per il privato esercizio>>, sub allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATO l'Accordo per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'at. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sottoscritto in data 27 marzo 2007 tra il Ministero della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise, approvato con propria deliberazione n. 362 del 30 marzo 2007;



VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009, con cui è stato nominato il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di Rientro nella Regione Molise, con l'incarico di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal medesimo Piano;

RILEVATO:

- che il presente provvedimento non è attuativo degli obiettivi generali, specifici ed operativi, contenuti nel Piano di rientro, previsti dall'Accordo sopra richiamato e necessari per l'azzeramento del disavanzo entro il 2010;
- che, pertanto, il medesimo non rientra fra gli atti di competenza del Commissario *ad acta*, né fra quelli da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTI:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, <<Approvazione del Testo Unico delle leggi Sanitarie>>;
- il R.D. 30 settembre 1938, n. 1706, <<Regolamento per il Servizio Farmaceutico>>;
- la legge 8 marzo 1968, n. 221 <<Provvidenze a favore dei farmacisti rurali>>;
- la legge 2 aprile 1968, n. 475, <<Norme concernenti il servizio farmaceutico>>;
- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 <<Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico>>;
- la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo del 22 giugno 1991, n. 230 <<Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158>>;
- la legge 8 novembre 1991, n. 362, <<Norme di riordino del settore farmaceutico>>;
- la legge 28 ottobre 1999, n. 389, <<Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbani e rurali>>;
- il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, <<Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico>>;
- il decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;
- l'articolo 48 della legge 24 novembre 2003, n. 326 <<Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici>>



→ la legge regionale del 12 gennaio 1981, n. 3, << Norme per il trasferimento alle Unità Locali delle funzioni in materia di Igiene e Sanità Pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica >>;

→ la legge regionale del 1 aprile 2005, n. 9 << Riordino del servizio sanitario regionale >> di istituzione dell'ASREM e messa in liquidazione delle disciolte AA.SS.LL;

→ la legge regionale del 26 novembre 2008, n. 34 << Modifiche alla legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, ad oggetto : "Riordino del servizio sanitario regionale" >>;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di approvare l'<<Atto di indirizzo per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche della Regione Molise disponibili per il privato esercizio >>, sub allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si compone di n. 7(sette) Capi e di n. ~~21(ventuno)~~ articoli.

25(venticinque) articoli. 

Campobasso, li 21 dicembre 2010

L'Istruttore
(dott.ssa **Angelina Maria Santoro**)

Il Dirigente del Servizio
(dott.ssa **Antonella Lavallo**)



ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 12 del 1 FEB 2011

PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li 21.12.2010

Il Dirigente del Servizio
(dott.ssa *Antonella Lavallo*)



ALLEGATO ALLA DELIBERA

n. 12 del 1 FEB 2011

PARERE DI COERENZA E PROPOSTA

Il Direttore Generale della Direzione Generale V- Politiche per la Salute e Assistenza Socio-Sanitaria, *Avv. Roberto Fagnano*, visto il documento istruttorio, atteso che sull'atto è stato espresso il parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa **ESPRIME** parere favorevole in ordine alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima e, pertanto,

PROPONE

al Presidente l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li 21.12.2010

Il Direttore Generale
(*Avv. Roberto Fagnano*)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO
F.to de Santis

IL PRESIDENTE
F.to Angelo Michele Iorio

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 02 Febbraio 2011



IL SEGRETARIO
Laura de Santis

Laura de Santis

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, li _____